

**VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO: ANNULLABITA' DEL
PROVVEDIMENTO. NON SEMPRE...**

Pubblicato il 20/10/2021

N. 10774/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03472/2012 REG.RIC.

Art. 21-octies

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2012, proposto da XXXX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. XXXX che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, come risultante dai registri di giustizia, e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Rizzo;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 15 del 03/01/12 prot. ca/506 del 03/01/12 con cui Roma Capitale ha disposto la cessazione dell'abusiva occupazione di suolo pubblico, ivi indicata, e il ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 19/04/12 e depositato l'08/05/12 la XXXX s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 15 del 03/01/12 prot. ca/506 del 03/01/12 con cui Roma Capitale ha disposto la cessazione dell'abusiva occupazione di suolo pubblico, ivi indicata, e il ripristino dello stato dei luoghi.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 09/05/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 05/10/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto il che consente al Collegio di prescindere dall'eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Roma ha dedotto l'inammissibilità del gravame per difetto d'interesse.

La XXXX s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 15 del 03/01/12 prot. ca/506 del 03/01/12 con cui Roma Capitale ha disposto la cessazione dell'abusiva occupazione di suolo pubblico, ivi indicata, e il ripristino dello stato dei luoghi.

Con le prime due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, la ricorrente prospetta:

- **la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento** perfezionatosi con l'adozione dell'atto impugnato (prima doglianza);

- **la violazione dell'art. 14 l. n. 689/81** ed il vizio di eccesso di potere sotto una pluralità di profili in quanto il verbale di accertamento del 18/08/11, costituente il presupposto per l'adozione della determinazione dirigenziale del 03/01/12, **non sarebbe mai stato notificato alla XXXX s.r.l.** (seconda doglianza).

Le censure sono inaccoglibili.

I vizi dedotti, infatti, hanno natura procedimentale e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, non sono idonei a determinare la caducazione giurisdizionale dell'atto impugnato, **stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso**, profilo, quest'ultimo, in riferimento al quale si rinvia a quanto sarà evidenziato in relazione alle successive censure.

Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed erroneità in quanto l'accertamento posto a base della gravata determina dirigenziale del 03/01/12 avrebbe erroneamente indicato in oltre 30 mq. l'occupazione complessiva di suolo pubblico, il che sarebbe non compatibile con lo stato dei luoghi, e avrebbe attribuito alla ricorrente la proprietà dei vasi delle piante e delle fioriere, ivi rinvenute, costituenti, in realtà, un ornamento di tutta la strada.

I motivi sono infondati.

Dal verbale di accertamento del 18/08/11, redatto dalla polizia municipale e richiamato, quale suo presupposto, dalla gravata determina dirigenziale del 03/01/12, risulta che, in occasione del controllo, parte ricorrente occupava il suolo

pubblico per una superficie eccedente la concessione del 19/06/03 (riferibile ad un'area di 9,60 mq.) di 28,25 mq. di cui circa 7 mq. con fioriere e vasi.

Il verbale del 18/08/11 ha natura di **atto pubblico** e, pertanto, le circostanze ivi rappresentate fanno fede fino a querela di falso, mai proposta da parte ricorrente.

NDR

Si vedano gli artt. **2699 e 2700 del CC** in merito alla nozione di **atto pubblico**: *L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso...* - vedi anche, ad esempio, il **TAR Toscana n. 1063/2021**: *... il verbale è atto pubblico fidefacente in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni...*

La "**querela di falso**" è uno istituto processuale civilistico finalizzato a contestare l'autenticità di un documento chiedendo l'accertamento della sua falsità. Si vedano gli **artt. 221 e seguenti** del Codice di Procedura Civile

Per altro, le prospettazioni della XXXX s.r.l. sono, anche in fatto, non verosimili perché non supportate da alcun principio di prova.

Con la quinta censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto i successivi accertamenti effettuati dalla medesima amministrazione comunale, senza alcuna violazione addebitata alla XXXX s.r.l., comproverebbero l'insussistenza dell'abusiva occupazione di suolo pubblico contestata con la determina dirigenziale del 03/01/12.

Il motivo è infondato.

La legittimità dell'atto impugnato deve, infatti, essere valutata con riferimento alle condizioni di fatto esistenti al momento della sua adozione con conseguente irrilevanza degli accadimenti successivi posti a fondamento della censura.

Per esigenza di completezza il Tribunale rileva che le due sentenze del Tribunale di Roma n. 7241/17 e n. 21768/18, prodotte dalla ricorrente, non assumono significativa rilevanza ai fini dello scrutinio di fondatezza del gravame.

Ed, infatti, l'autorità di giudicato delle predette statuizioni giurisdizionali non può essere apprezzata dal Collegio in quanto costituente autonomo motivo di gravame prospettato per la prima volta dalla ricorrente con la comparsa conclusionale depositata il 02/09/21, non notificata all'altra parte.

In ogni caso, il Tribunale ritiene che le sentenze non assumano rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio in quanto le stesse non hanno annullato il verbale di accertamento del 18/08/11 ma solo i provvedimenti con cui Roma Capitale ha

richiesto l'indennità per l'occupazione abusiva ed ha applicato la sanzione amministrativa ex l. n. 689/81.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La risalenza dei fatti oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: [OMISSIS]